

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 223**

presentata dalle Consigliere regionali  
CUCCU - CANU

il 12 novembre 2020

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione)

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

La presente proposta di legge nasce dalle esigenze manifestate in sede di applicazione e ha lo scopo di disciplinare e dirimere i rapporti conflittuali e/o ostruzionistici all'interno del gruppo consiliare che pregiudicano il democratico e regolare svolgimento dell'attività istituzionale, nel caso in cui il gruppo di appartenenza, come avvenuto nel corso dell'attuale Legislatura, neghi al proprio componente il diritto di avvalersi di un collaboratore di fiducia per l'esercizio delle funzioni legislative, di indirizzo e di controllo attribuite al consigliere dall'ordinamento.

Da qui la necessità che ciascun consigliere possa insindacabilmente disporre della propria quota della sovvenzione annuale per la copertura dei costi relativi al personale, fissata dall'Ufficio di presidenza, moltiplicato per il numero dei consiglieri componenti del gruppo.

Naturalmente, affinché l'azione del singolo consigliere non possa essere pregiudicata da decisioni del gruppo in merito all'esercizio del proprio mandato elettorale, restano salve le diverse statuizioni concordate, potendo il consigliere, per iscritto, rinunciare a tutta o parte della propria quota in favore di uno o più consiglieri componenti del gruppo.

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale in quanto l'ammontare complessivo per le spese del personale dei gruppi consiliari di cui alla legge regionale n. 2 del 2014, anche in seguito alle modifiche apportate dalla presente proposta di legge, resta invariato rispetto a quanto disposto dalla legislazione vigente e stanziato nel bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2020-2022.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale  
n. 2 del 2014 (Funzionamento  
dei gruppi consiliari)

1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), dopo le parole "moltiplicato per il numero dei consiglieri componenti del gruppo" sono aggiunte le seguenti: ", che dispongono insindacabilmente della propria quota per il reclutamento di personale di fiducia."

### Art. 2

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n.  
2 del 2014 (Personale dei gruppi consiliari)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014 dopo le parole "Ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del Regolamento interno del Consiglio regionale," sono aggiunte le seguenti: "su indicazione intuitu personae del singolo consigliere entro il limite della propria quota, salvo diversa statuizione concordata col consenso scritto dello stesso che può rinunciare a tutta o parte della propria quota in favore di uno o più consiglieri componenti del gruppo,".

### Art. 3

#### Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).